

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 20 aprile 2021, ha approvato il seguente disegno di legge,
d’iniziativa del Governo:*

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l’Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l’Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto e alle condizioni tecniche e finanziarie stabilite dall’Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All’attuazione dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge provvede, in qualità di co-promotore, Terna-Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in misura paritetica al contributo della *Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz* (STEG), a valere sulle entrate derivanti dalla tariffa di remunerazione del Piano di sviluppo della rete predisposto da TERNA, sulla base di quanto disposto all’articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, stabilita e aggiornata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. L’attuazione dell’Accordo è subordinata all’assicurazione di un significativo apporto finanziario della Commissione europea, tale da rendere realizzabile l’infrastruttura rispetto ai costi, compatibilmente con la regolazione di settore.

3. All’onere derivante dall’articolo 4 dell’Accordo, valutato in 1.620 euro annui ad

anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE